



21790.20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

IRAP
ACCERTAMENTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FEDERICO SORRENTINO - Presidente -
- Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Rel. Consigliere -
- Dott. ROSITA D'ANGIOLELLA - Consigliere -
- Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI - Consigliere - cc
- Dott. PAOLO DI MARZIO - Consigliere -

R.G.N. 30099/2014

Cron. 21790

Rep.

Ud. 07/11/2019

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 30099-2014 proposto da:

(omissis) SRL IN LIQUIDAZIONE, (omissis)
 elettivamente domiciliati in (omissis)
 presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;
 - ricorrenti -

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

- intimato -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
 STATO, che lo rappresenta e difende;

2019

5281

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 4555/2014 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE LOCATELLI.

RITENUTO CHE

A seguito di verifica fiscale l'Agenzia delle Entrate notificava alla società (omissis) srl in liquidazione, operante nel settore del commercio di autovetture di provenienza comunitaria, nonché, in proprio, al liquidatore (omissis) quale coobbligato per le sanzioni a norma dell'art.11 del d.lgs. n.472 del 1997, un avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2008, con cui accertava l'esistenza di maggiori ricavi non contabilizzati cui conseguiva un reddito di impresa di euro 287.620, a fronte di un reddito dichiarato di euro 22.781, e maggiori imposte Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni.

Contro l'avviso di accertamento la società (omissis) srl e (omissis) (omissis) proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo rigettava con sentenza n.543 del 2012.

La società (omissis) e (omissis) proponevano appello alla Commissione tributaria regionale della Campania che lo rigettava con sentenza n.4555 del 12.5.2014.

Contro la sentenza di appello la società (omissis) srl in liquidazione, e (omissis) propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione (tardiva) al solo fine di ricevere avviso per la partecipazione alla eventuale pubblica udienza di trattazione della causa .

CONSIDERATO CHE

1.Il primo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli artt.116 e 132 cod.proc.civ in relazione all'art.360 comma 1 n.4 cod.proc.civ", nella parte in cui ha confermato la ripresa a tassazione, quali ricavi non contabilizzati, dei versamenti e dei prelievi ingiustificati risultanti dai conti bancari.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha ritenuto che le prove contrarie offerte dalla società ricorrente non fossero idonee a vincere la presunzione legale relativa stabilita dall'art.32 primo comma n.2) d.P.R. 600 del 1973 e 51 D.P.R. n.633 del 1972, secondo cui le operazioni bancarie di versamento e prelevamento effettuate dall'imprenditore e non giustificate costituiscono prova presuntiva di maggiori ricavi. Non ricorre

la fattispecie di motivazione apparente in quanto l'iter logico seguito dal giudice a sostegno della propria determinazione risulta da un lato comprensibile, e dall'altro insindacabile nel merito. In proposito occorre considerare che alla sentenza impugnata si applica, *ratione temporis*, il novellato l'art.360 n.5 cod.proc.civ che preclude la censura del vizio di motivazione insufficiente.

2. Il secondo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione dell'art.7 del d.l.30/9/2003 n.269 e dell'art.11 del d.lgs. n.472 del 1997, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 cod.proc.civ", in quanto la C.T.R., nel confermare le sanzioni a carico personalmente di (omissis) ha violato l'art.7 del d.l. n.336 del 2003 secondo cui, in caso di società avente personalità giuridica, le sanzioni possono essere irrogate esclusivamente a carico della stessa società.

Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d. l. n. 269 del 2003, convertito nella legge 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Tuttavia tale regola incontra un limite nella artificiosa costituzione a fini illeciti della società di capitali, potendo allora le sanzioni amministrative tributarie essere irrogate nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate. In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera *fictio*, creata nell'esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto l'art. 7 del D.L. n. 269/2003, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell'ente, in quanto detta norma intende regolamentare l'ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell'interesse della persona giuridica. (Sez.5 n.28331/ 2018; Sez.5 n.5924/2017; Sez.5 19716/2013).

La motivazione del giudice di merito è conforme all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, avendo osservato che la limitazione della responsabilità alla sola società con personalità giuridica, prescritta dal citato art.7, non opera " quando la persona giuridica si pone come

scudo in favore dell'autore materiale dell'illecito, che dalla violazione tragga vantaggio personale e diretto", ed avendo ravvisato, nel caso di specie, un interesse personale dell'amministratore (omissis) alla realizzazione degli illeciti, commessi volontariamente "per trarne un beneficio personale".

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della Agenzia delle Entrate.


RL

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. *SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PROCESSUALI PER IL RITORSO*
DEL CONTRIBUTO UNIFICATO A CARICO DEL RICORRENTE
Così deciso il 7 novembre 2019.

Presidente

Federico Sorrentino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 09 OTT 2020

Il Cancelliere
Massimiliano Morgante